



Corte dei conti

*Sezione Giurisdizionale
per la Regione Toscana*

Relazione del Presidente della Sezione
Ignazio Del Castillo

in occasione dell'inaugurazione
dell'Anno Giudiziario 2016

Udienza del 16 marzo 2016

DATI STATISTICI 1.1.2015 - 31.12.2015

		ANNO 2015	ANNO 2014	ANNO 2013	ANNO 2012	ANNO 2011
Magistrati in servizio		2⁽¹⁾	3	4	5	5
ATTIVITA' CONTENZIOSA						
UDIENZE ⁽²⁾						
In materia pensionistica		20	27	39	51	46
In materia di responsabilità		22	22	24	22	23
Totale		42	49	63	73	69
SENTENZE						
In materia di pensioni	- Civili	91	93	151	360	354
	- Militari	29	42	116	104	145
	- Guerra	39	32	37	41	30
	Totale pensioni	159	167	304	505	529
In materia di responsabilità		62	51	57	80	57
In materia di giudizi di conto		30	17	22	11	2
Totale contabilità		92	68	79	91	59
AMMONTARE CONDANNE						
In materia di responsabilità		36.164.006,76	2.228.513,57	6.066.012,94	6.551.996,63	4.497.516,96
In materia di giudizi di conto		225.089,06	193.679,09	69.752,38	3.682,88	932,55
ORDINANZE						
In materia di pensioni	- Civili	27	70	125	109	100
	- Militari	22	26	53	62	37
	- Guerra	38	26	28	20	7
	Totale	87	122	206	191	144
In materia di responsabilità	- di condanna	1+1 ⁽³⁾	4	15	26	27
	- istruttorie	14	16	18	13	11
	- sequestri	6	8	6	7	9
	Totale	22	28	39	46	47
In materia di giudizi di conto	Istruttorie	102	3	3	0	0
	Condanna	3	5	4	7	11
	Totale	105	8	7	7	11
Totale contabilità		127	36	46	53	58
DECRETI						
In materia di pensioni		3010+14 ⁽⁴⁾	652	392	0	0
In materia di responsabilità		2	4	1	0	1
In materia di giudizi di conto		1461	31	0	0	0
Totale		4487	687	393	0	1
CONTI GIUDIZIALI						
presi in carico nel 2015	provenienti da esercizi precedenti	6212	6260	6612	5508	4865
	protocollati nell'esercizio	1099	1813	0	0	0
	Totale	7311	8073	6612	5508	4865
definiti	Estinti	4957	4616	1754	2136	2107
	Discaricati	33	90	74	69	0
	Definiti in giudizio	142	63	136	72	16
	Totale	5132	4769	1964	2277	2123
giacenti a fine anno		39026	36862	33558	28857	25554
deferiti all'esame collegiale		2539	763	96	47	6

(1) oltre a 2 in assegnazione aggiuntiva con decorrenza l'uno dal 1° giugno e l'altro dal 1° luglio

(2) al dato si devono aggiungere 7 camere di consiglio, 10 camere di consiglio monocratiche e 13 udienze monocratiche di comparizione

(3) 1 di inammissibilità per difetto di giurisdizione

(4) 3010 di estinzione, 9 di correzione di errore materiale e 5 di liquidazione compensi CTU

Premessa

In occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario il Presidente della Sezione giurisdizionale riferisce alla collettività regionale sull'attività svolta nell'anno decorso offrendo spunti di riflessione sull'utilità della giurisdizione contabile quale possibile deterrente allo spreco del denaro pubblico e/o al suo utilizzo per scopi diversi da quelli cui è destinato e quale strumento di controllo non solo delle spese ma anche della corretta acquisizione delle entrate, tributarie e non, di pertinenza delle amministrazioni pubbliche.

Gli strumenti di cui dispone la giustizia contabile sono da un lato l'azione di responsabilità amministrativa e dall'altro il giudizio di conto.

L'azione di responsabilità è esercitata dal pubblico ministero presso la Corte dei conti a seguito di una concreta e specifica notizia di danno alle finanze pubbliche che consente l'avvio dell'attività istruttoria che porta o alla sua archiviazione o alla citazione in giudizio dei presunti responsabili del danno iniziando così un processo che in genere si conclude in tempi brevi essenzialmente per due motivi: l'autonomia del giudizio che impedisce la sospensione necessaria del processo contabile in caso di pendenza di altri processi civile, penale o amministrativo sugli stessi fatti; l'interruzione della prescrizione determinata dall'atto di citazione che fa venire meno l'eventuale interesse delle parti alla dilatazione dei tempi del processo in attesa della maturazione della prescrizione della responsabilità.

Il secondo strumento è il giudizio necessario sui conti dei tesorieri, dei ricevitori, dei cassieri e degli agenti incaricati di riscuotere, di pagare, di conservare e di maneggiare denaro pubblico o di tenere in custodia valori e materie di proprietà pubblica e di coloro che si ingeriscono anche senza legale

autorizzazione negli incarichi attribuiti a detti agenti, conti che le amministrazioni da cui dipendono gli agenti contabili devono depositare presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti dopo averne verificato la regolarità, che viene attestata con la parifica, o evidenziando e/o contestando al contabile le irregolarità riscontrate che impediscono l'approvazione del conto.

La relazione non tratterà dei provvedimenti legislativi che interessano la giurisdizione della Corte dei conti emanati nell'anno decorso, né di quelli ancora in gestazione relativi al riordino della procedura dei giudizi innanzi alla Corte dei conti, al riordino delle società a partecipazione pubblica e alla disciplina della responsabilità del personale sanitario.

Per valutare l'attività svolta non si può non tenere conto delle risorse di cui l'ufficio può disporre a partire dal numero di magistrati assegnati nel 2015 a questa Sezione giurisdizionale: solo due magistrati su sette previsti dalla dotazione organica, cui si sono aggiunti due magistrati *part time* (con decorrenza, uno dal 1° giugno e l'altro dal 1° luglio) che sono stati utilizzati esclusivamente per i giudizi di responsabilità, ma non hanno svolto le funzioni di giudice unico delle pensioni e di magistrato istruttore nei giudizi di conto ed hanno contribuito alla produzione della sezione con sei sentenze e tre ordinanze in materia di responsabilità ed una ordinanza in materia di giudizi di conto.

L'attività della Sezione nell'anno 2015 è sintetizzata nella tabella posta all'inizio della relazione che mette a confronto l'attività svolta annualmente da questo ufficio giudiziario nell'ultimo quinquennio e dà anche conto dell'incremento di produttività dei magistrati assegnati alla Sezione e della progressiva riduzione del loro numero che, includendo il

presidente, è ormai giunto al minimo essenziale per la costituzione di un collegio giudicante.

Della grave carenza di personale amministrativo, ulteriormente aggravata dalla irrazionale distribuzione dei locali fra i diversi uffici della Corte in Toscana e della insufficienza e scarsa funzionalità dei locali, degli impianti ed attrezzature a disposizione della Sezione giurisdizionale elementi che continuano ad incidere negativamente sulla produttività complessiva dell'Ufficio, ho già riferito lo scorso anno.

I dati statistici allegati evidenziano che, anche se il personale, di magistratura e non, è diminuito, il numero dei giudizi definiti di qualsiasi tipologia (responsabilità, conto o pensioni) è aumentato ed anche in misura notevole; tuttavia il numero dei giudizi di responsabilità e di conto pendenti alla fine del 2015 è aumentato in conseguenza dell'aumento del numero (4 oltre al Procuratore regionale) di magistrati assegnati alla Procura regionale e dell'iscrizione a ruolo di un elevato numero di giudizi di conto, numero elevato considerando il personale in servizio, ma risibile rispetto al numero dei giudizi di conto pendenti, che ascendono probabilmente a oltre 50.000.

Giurisdizione in materia di responsabilità

In materia di responsabilità amministrativa la Sezione nel corso del 2015 ha emesso 62 sentenze, di cui 48 di condanna, 6 di assoluzione, 2 dichiarative di estinzione del giudizio per riassunzione oltre i termini previsti dalla legge, 3 di cessazione della materia del contendere per intervenuto integrale risarcimento del danno, 1 di inammissibilità della citazione per omessa notifica di invito a dedurre e 2 di accoglimento di azione revocatoria di atti di cessione di immobili.

Sempre in materia di responsabilità amministrativa sono state emesse 26 ordinanze di cui 14 istruttorie, 6 di conferma o revoca di sequestri conservativi, 2 emesse su reclamo di ordinanze di sequestro; 2 hanno declinato la giurisdizione su ricorso ad istanza di parte; 3 ordinanze istruttorie hanno disposto l'integrazione del contraddittorio e 1 ordinanza di condanna è stata emessa in un giudizio per il quale è stato adottato il procedimento monitorio.

L'importo dei risarcimenti risultanti dalle sentenze di condanna pubblicate nell'anno ammonta ad oltre 36 milioni di Euro.

120 sono i giudizi pendenti al 31 dicembre 2015 rispetto ai 104 dell'inizio dello stesso anno.

Le tipologie di danno erariale su cui si è pronunciata la Sezione riguardano lo svolgimento di attività professionale o di lavoro dipendente non autorizzata dall'ente di appartenenza ed il mancato versamento dei relativi proventi; assenteismo di dipendenti (sentenze 10, 53, 58, 198 250, 251e 252); omesso versamento dei proventi del gioco del lotto ed altre entrate riscosse attraverso Lottomatica (sentenze 5, 126, 176, e 235); distruzione o danneggiamento beni pubblici (sentenze 150 e 208); il conferimento di incarichi professionali e/o dirigenziali (sentenze 11, 138 e 236); indebita percezione contributi pubblici (sentenze 170, 174, 222) e di contributi all'editoria locale da parte di privati (ordinanza 129); truffe ad enti pubblici, INPS ed INPDAP (sentenze 63, 200, 228); indebiti rimborsi a case di cure convenzionate o accreditate (sentenza 81); danni correlati a contratti di fornitura (sentenza 81), di lavori di somma urgenza (sentenze 177 e 249) e di concessione di servizi (sentenza 21); danni da espropriazione non portata a compimento (sentenza 61); danni all'immagine dell'amministrazione (sentenze 22, 175, 196, 208, 221, 241);

responsabilità medica (sentenze 68, 84, e 178); danni indiretti (sentenze 85 e 97); danni conseguenti all'indizione di nuove elezioni comunali dopo l'annullamento dell'esito di una tornata elettorale (sentenza 173); indebiti pagamenti per consumi idrici in immobili comunali occupati abusivamente (sentenza 199); erronea liquidazione spese di missione (sentenza 217); due sentenze hanno poi accolto azioni revocatorie, instaurate dalla Procura, di un contratto di compravendita tra coniugi di un immobile in comproprietà e della costituzione di un fondo patrimoniale avvenuto dopo l'avvio dell'azione di responsabilità (sentenze 64 e 69);

Tutte le sentenze sono disponibili nel testo integrale e gratuitamente nel sito della Corte dei conti, banca dati delle sentenze, (www.corteconti.it), ma alcune meritano un cenno, per la particolarità del fatto che ha causato il danno.

Con la sentenza n. 10/2015 è stato condannato un graduato della Polizia di Stato che durante un periodo di assenza dal servizio per convalescenza aveva svolto attività venatoria ed interventi di contenimento venatorio. La condanna è stata motivata con la violazione del dovere gravante sul dipendente assente giustificato dal servizio per malattia di agevolare la guarigione e di non tenere condotte volte a rallentare il processo di guarigione e la conseguente ripresa del lavoro;

Con la sentenza n. 22/2015 è stato condannato a risarcire il danno arrecato all'immagine dell'amministrazione un funzionario imputato di concussione e condannato per il reato (derubricato) di truffa aggravata. La motivazione della sentenza evidenzia che sebbene la condanna non sia avvenuta per un reato che comporta il danno all'immagine è stato applicato nella fattispecie il principio enunciato dalle SS RR nella sentenza 13/QM/2011 non avendo il

convenuto non costituitosi in giudizio eccetto la nullità della citazione che non può essere rilevata d'ufficio;

Con la sentenza n. 53/2015 la Sezione si è pronunciata su una fattispecie di assenze dal servizio per malattia di una dipendente pubblica giustificate con certificati medici redatti dal medico di famiglia (sulla base di varie patologie riferite dalla paziente, senza accertamenti clinici) che ha affermato di aver sempre concesso meno giorni di riposo rispetto a quelli richiesti dalla paziente che lamentava “numerosi episodi di malattie intercorrenti, ma non presentava alcuna patologia cronica e invalidante”, ed era stata ritenuta idonea al servizio di istituto dalla Commissione medica di verifica di Firenze. La Sezione ha condannato la dipendente ed il medico a risarcire all'amministrazione scolastica il danno derivante dalle assenze sostanzialmente ingiustificate, determinato in via equitativa, ritenendo che la produzione del danno fosse addebitabile anche alla negligente condotta professionale tenuta dal medico di famiglia.

Con la sentenza n. 81/2015 è stato definito un annoso giudizio, iniziato nel 2005, concernente l'indebito rimborso di prestazioni rese da case di cura private convenzionate con il servizio sanitario regionale a pazienti che avevano già provveduto a pagare le prestazioni direttamente alle strutture convenzionate. Sono state condannate le case di cura private per l'importo complessivo di oltre 25 milioni di euro, ed a titolo di responsabilità sussidiaria, nei limiti del 10% del suddetto importo 2 direttori generali, un direttore amministrativo ed un dirigente dell'azienda sanitaria che aveva effettuato gli indebiti versamenti.

Con la sentenza 126/2015 la Sezione ha condannato un geometra, privato professionista, cui un Comune aveva affidato la definizione di circa 3.000 pratiche di condono edilizio, che era stato condannato per concussione in relazione all'attività svolta per il

Comune, ritenendo che sussistesse il rapporto di servizio fra l'amministrazione ed il geometra che nella specie assumeva la qualità di agente straordinario dell'amministrazione.

Con la sentenza n. 150/2015 è stato condannato il rettore di un Convitto Nazionale che ha ordinato la distruzione di un calco in gesso di rilevante pregio incautamente esposto in un corridoio del Collegio ove è stato danneggiato e poi ancora più incautamente trasportato in altro luogo subendo ulteriori danni a seguito dei quali il dirigente ne ha ordinato la distruzione ed il deposito dei frammenti fra i materiali da avviare alla discarica. La determinazione del danno è stata affidata ad un CTU, considerato anche che entrambe le parti avevano prodotto delle perizie di stima.

Con la sentenza 169/2015 la Sezione ha assolto un funzionario ritenuto responsabile della pubblicazione sul sito dell'ente di dati sensibili relativi ad un candidato ad un concorso ammesso con riserva per aver riportato una condanna penale, fatto per il quale il garante per la protezione dei dati personali ha irrogato all'ente la sanzione di € 20.000. Il convenuto è stato assolto, per mancanza di colpa grave in quanto all'epoca dei fatti esisteva una vecchia direttiva aziendale che imponeva la pubblicazione delle motivazioni dell'esclusione dai pubblici concorsi.

Con la sentenza n. 170/2015 la Sezione ha condannato una società ed il suo legale rappresentante per l'indebita percezione di contributi pubblici, per l'importo di oltre 3 milioni di Euro, ex legge 488/92 per un insediamento industriale da realizzare in Calabria. La Sezione ha ritenuto la propria competenza territoriale in quanto l'attività istruttoria era stata svolta dalla banca M. P. S. Merchant di Firenze, ed i finanziamenti erano stati versati su un conto aperto presso la sede di Firenze della Banca Monte dei Paschi di Siena.

Con la sentenza 173/2015 la Sezione si è pronunciata su una fattispecie relativa all'annullamento dell'esito di una tornata elettorale condannando il convenuto alla rifusione delle spese sostenute per la ripetizione delle elezioni che erano state annullate perché il candidato Sindaco, risultato poi vincitore, non aveva chiesto, in quanto dipendente comunale, di essere collocato in aspettativa non retribuita entro il giorno fissato per la presentazione delle candidature (art. 60, 1° comma, n. 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 del T.U.E.L.). La Procura aveva richiesto il danno consistente nelle spese sostenute da vari soggetti pubblici per la ripetizioni delle elezioni, quelle relative al giudizio concluso con la rimozione del sindaco e la spesa relativa agli emolumenti percepiti dal sindaco fino alla sua rimozione.

Con la sentenza n. 175/2015 la Sezione ha condannato un agente che si era impossessato dei proventi delle sanzioni per violazione del codice della strada della cui riscossione era incaricato e che per tali fatti era stato condannato con sentenza di patteggiamento dal Tribunale di Firenze. Considerato che le somme di cui il convenuto si era appropriato erano state restituite, la Procura aveva richiesto il risarcimento del danno patrimoniale da disservizio corrispondente agli stipendi percepiti nel tempo in cui erano avvenuti gli illeciti invocando l'interruzione del sinallagma contrattuale, oltre alle spese sostenute dall'ente per l'indagine interna ed il risarcimento del danno all'immagine in misura pari al doppio degli importi sottratti. La Sezione non ha accolto la domanda relativa al danno da disservizio, quantificato dalla Procura in via equitativa, non essendo possibile determinare la durata dell'interruzione del rapporto sinallagmatico ed ha ritenuto di ridurre l'importo del danno all'immagine alla misura pari all'importo sottratto in considerazione dell'avvenuta restituzione delle somme di cui il convenuto si era appropriato.

Con la sentenza n. 200/2015 riguardante fattispecie analoga a quella della sentenza precedente la Sezione ha ritenuto sussistente il danno da disservizio riducendo l'importo di € 5.000,00 richiesto dalla Procura a € 200,00, ma non ha riconosciuto il danno all'immagine, richiesto nella misura di € 10.000,00 ritenendo che, in assenza di qualsiasi documentazione costituente almeno un principio di prova, il danno all'immagine non potesse automaticamente conseguire al comportamento illecito.

Con la sentenza n. 235/2015 è stato assolto un medico radiologo cui la Procura aveva chiesto il risarcimento del danno di oltre 6.000 euro, per presunta assenza illecita per malattia. La dottoressa che nel mese di agosto del 2013 aveva riportato la frattura intrarticolare del polso destro, era stata notata dai Carabinieri ad una manifestazione pubblica nel mese di novembre e sottoposta ad osservazione nel febbraio 2014 periodo durante il quale i militari avevano rilevato come fosse in grado di porsi alla guida della propria auto e di attendere ad incombenze quotidiane. La Sezione ha assolto la convenuta che si era mensilmente sottoposta a visita di controllo che confermava l'esigenza di protrazione della convalescenza in attesa di una più soddisfacente guarigione che le consentisse di attendere in modo qualificato ed affidabile all'assolvimento delle proprie funzioni che coinvolgono anche la salute dei pazienti.

Giurisdizione in materia di conti giudiziari

Nell'anno 2015 sono state pubblicate 30 sentenze in materia di giudizi di conto, di cui una ha dichiarato la regolarità della gestione scaricando il contabile, e altre 7 hanno dichiarato l'improcedibilità dei giudizi, mentre tutte le altre hanno dichiarato

l'irregolarità delle gestioni ed accertato debiti degli agenti contabili che sono stati condannati al risarcimento del danno. Come accaduto in passato, in molti casi i debiti accertati sono stati versati in tutto o in parte spontaneamente prima dell'udienza.

Sono state anche emesse 2 ordinanze di condanna in giudizi per i quali è stato adottato il procedimento monitorio e 105 decisioni interlocutorie in forma di ordinanza, di cui 49 riguardano l'agente della riscossione Equitalia.

I conti iscritti a ruolo d'udienza sono 2.539, i conti definiti nell'anno sono 5132, di cui 142 definiti con sentenza od ordinanza di condanna, 33 approvati con decreto, e 4.956 dichiarati estinti con decreto del presidente della sezione.

I conti rimasti da definire (considerando solo quelli depositati e presi in carico) al 31 dicembre 2015 ammontano a 39.026, cui si devono aggiungere i conti, non ancora presi in carico, depositati negli ultimi due o tre anni, che portano a stimare il totale dei giudizi di conto pendenti in circa 50/60.000. La carenza di personale amministrativo non ha consentito di prendere in carico tali conti, come non consente da anni di rendere agibili gli archivi e di restituire alle Amministrazioni (dello Stato) la documentazione dei giudizi di conto estinti ai sensi dell'art. 2 della legge 20/1994 a mente del quale *“decorsi cinque anni dal deposito del conto senza che sia stata depositata presso la segreteria della sezione la relazione del magistrato istruttore o siano state elevate contestazioni a carico del tesoriere o del contabile da parte dell'amministrazione, degli organi di controllo o del procuratore regionale, il giudizio sul conto si estingue, ferma restando l'eventuale responsabilità amministrativa e contabile a carico dell'agente contabile; il conto stesso e la relativa documentazione vengono restituiti alla competente amministrazione”*.

Le irregolarità riscontrate nei conti definiti con sentenza o ordinanza di condanna riguardano il ritardo nel versamento in tesoreria delle somme riscosse, e il mancato rispetto delle condizioni contrattuali da parte delle banche che gestiscono la tesoreria degli enti in ordine all'applicazione dei tassi attivi, al versamento delle sponsorizzazioni previste in contratto ed alle di spese di conto; per gli economi degli enti locali e delle Camere di Commercio le irregolarità riscontrate attengono alle spese di rappresentanza e di funzionamento, ed al pagamento a carico del bilancio degli enti di sanzioni per violazioni del codice della strada.

In generale, l'esame dei conti ha evidenziato la mancata o insufficiente effettuazione dei controlli previsti dalla legge sugli agenti contabili interni ed esterni, non solo da parte dei revisori dei conti, ma anche da parte dei responsabili del servizio finanziario degli enti ed il mancato controllo dei conti pur dichiarati regolari con il visto di parifica.

Meritano un cenno alcune sentenze (nn. 39-45) che hanno dichiarato l'improcedibilità dei giudizi. Si tratta di conti che erano stati depositati direttamente dagli agenti contabili, e non dalle amministrazioni, a seguito di giudizio per resa di conto avviato dalla Procura nei confronti delle società che gestiscono gli immobili di edilizia residenziale pubblica dei Comuni della Toscana e riscuotono i relativi canoni di locazione. Nell'istanza non erano indicati gli enti per i quali le varie società avrebbero effettuato la gestione ed in relazione ai quali potevano essere considerati agenti contabili, né i decreti che accoglievano l'istanza fissando il termine per il deposito dei conti erano stati a cura del Procuratore regionale trasmessi all'amministrazione da cui dipende il contabile, affinché fossero a questo notificati a termini di legge. In esito ai decreti le società depositavano presso la Sezione giurisdizionale vari conti distinti per esercizio finanziario

compilati sul prescritto “modello 21” di cui al D.P.R. n. 194/1996, nel quale risultava compilata solo la colonna degli importi riscossi complessivamente in tutti i Comuni nei quali ciascuna società operava, e non un conto per ciascun esercizio finanziario e per ciascun ente locale creditore dei canoni riscossi, non datati e non parificati dall’ente o dagli enti creditori. La Sezione ha dichiarato i conti improcedibili affermando che *“è da escludere che il deposito presso la competente Sezione giurisdizionale del conto giudiziale privo del visto di parifica o di nota di osservazioni formulata dal servizio finanziario dell’amministrazione possa determinare la costituzione in giudizio dell’agente contabile”*.

Fra le sentenze di condanna merita un cenno la n. 145 relativa ai conti della Firenze Parcheggi società di gestione della sosta regolamentata a pagamento nel Comune di Firenze. Altra sentenza di condanna della stessa società è stata pubblicata nei primi giorni del 2016 con il numero 3/2016. Rilevanti gli importi di condanna delle due sentenze: 33.710,30 Euro per la prima e 596.064,48 Euro per la seconda.

E’ da segnalare anche la sentenza n. 49 che riguarda una contabilità speciale acquisita a seguito di giudizio per resa di conto dopo un giudizio di responsabilità amministrativa sulla stessa gestione. La Sezione ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione ordinando la trasmissione degli atti alla Sezione regionale del Controllo di Firenze dopo che la 1° Sezione Centrale d’Appello annullando l’ordinanza della Sezione Toscana con cui si liquidava il compenso al commissario *ad acta* che aveva compilato i conti d’ufficio ha affermato che quella contabilità speciale non era un conto giudiziale, ma un rendiconto amministrativo su cui non sussisteva la giurisdizione della Corte dei conti.

In tema di giudizi per resa di conto si deve segnalare che il Procuratore regionale ha emesso un atto di citazione per la

compilazione del conto d'ufficio e l'applicazione della sanzione prevista dalla legge per i contabili inadempienti nei confronti di un agente contabile di un consorzio di bonifica cui la Sezione giurisdizionale aveva inutilmente assegnato il termine per il deposito dei conti. Il contabile ritenendo di non essere obbligato alla resa del conto giudiziale ha proposto ricorso per regolamento di giurisdizione alle SS.UU. della Corte di Cassazione. La Sezione ha sospeso il giudizio.

Sono ancora sospesi i giudizi per resa di conto relativi ai conti dei gruppi consiliari della Regione Toscana in attesa della decisione del ricorso per regolamento di giurisdizione che non risulta ancora intervenuta.

Nel 2015 è stato avviato il controllo sui conti dei concessionari della riscossione delle entrate degli enti locali non solo tributarie ma anche extratributarie, quali canoni di locazione e di concessione di beni pubblici, sanzioni amministrative, proventi della sosta a pagamento su aree pubbliche, ecc., e sono state emesse numerose decisioni interlocutorie che hanno indicato ai concessionari ed agli enti come va redatto il conto di tali entrate e quale documentazione giustificativa deve essere prodotta per l'esame dei conti.

L'istruttoria dei conti degli enti locali, compresi nel programma 2015, che per legge vengono depositati senza la documentazione giustificativa della gestione, ha incontrato degli ostacoli per l'acquisizione della necessaria documentazione la cui mancanza ha, in alcuni casi, pregiudicato l'esito del giudizio per la maturazione del quinquennio dal deposito e la conseguente estinzione. Il comportamento, eufemisticamente definibile *scarsamente collaborativo*, di vari Comuni ha indotto i magistrati relatori a portare in giudizio conti non documentati per l'adozione di decisioni interlocutorie (adottate con ordinanza) in ordine

all'obbligo ed al periodo di conservazione della documentazione giustificativa ed alla documentazione indispensabile per l'esame del conto ed alla valenza di un conto privo di documentazione giustificativa.

Il monitoraggio sull'osservanza, da parte degli enti diversi dallo Stato, dell'obbligo della resa e del deposito presso la Sezione dei conti ha confermato che, nonostante le indicazioni fornite dalla Sezione ai fini del completamento ed aggiornamento dell'anagrafe degli agenti contabili, siamo ancora lontani dalla piena osservanza dell'obbligo, e che gli enti locali, nonostante la normativa vigente da oltre vent'anni indichi quali conti debbano essere resi alla Corte e su quali modelli, non sembrano avere le idee chiare al riguardo. Molti enti non depositano i conti o li depositano saltuariamente, altri depositano conti di agenti contabili che non sono tali, quali, ad esempio, consegnatari di beni immobili o di beni mobili e immobili o consegnatari di beni mobili per solo debito di vigilanza, considerando erroneamente un elevato numero di dipendenti soggetti alla resa del conto giudiziale per i mobili, anche registrati, e le attrezzature che utilizzano nell'attività quotidiana, senza tuttavia depositare il conto dell'unico soggetto obbligato, cioè del consegnatario dei beni mobili per debito di custodia.

Auspico che l'indirizzo adesso seguito dalla Sezione di dichiarare con sentenza ampiamente motivata che alcuni soggetti non hanno l'obbligo di rendere il conto, e di disporre la restituzione agli enti dei conti erroneamente resi e depositati possa risultare più convincente delle indicazioni date recentemente ai fini dell'aggiornamento dell'anagrafe degli agenti contabili; confermo che la Sezione è disponibile ad incontrare le Amministrazioni che volessero spontaneamente, e senza attendere che la Procura esperisca l'azione per resa di conto, assolvere correttamente all'obbligo di resa dei conti giudiziali, per fornire loro assistenza

nella individuazione degli agenti contabili, sulle modalità di redazione dei conti, della loro parifica e di deposito dei conti presso la Sezione, deposito che a partire dal 2015 può avvenire anche in via telematica.

Giurisdizione in materia pensionistica

E' noto che la Corte ha giurisdizione anche in materia di pensioni pubbliche civili, militari e di guerra.

Nel 2015 l'arretrato in materia pensionistica, evidenziato lo scorso anno, consistente in oltre 3000 ricorsi in materia di pensioni di guerra, interrotti prima della legge 205/2000 per morte del ricorrente e per i quali non era stata avviata la ricerca degli eredi è stato eliminato come previsto dal programma.

Dopo l'espletamento delle procedure per la ricerca degli eredi sono stati riassunti solo 54 giudizi e per gli altri (circa 3000) si è provveduto a dichiararne l'estinzione con decreto.

Nel 2015 i magistrati che svolgono le funzioni di giudice unico delle pensioni hanno emesso 159 sentenze (anche queste reperibili nel sito della Corte) di cui 69 di accoglimento e 90 di rigetto dei ricorsi e 87 ordinanze di cui 73 istruttorie.

A fronte di 3495 giudizi pendenti al 1° gennaio 2015 e di 114 giudizi introdotti nell'anno sono stati definiti 3283 giudizi, di cui 3105 con decreti di estinzione, rimanendo al 31 dicembre 2015 solo 326 giudizi pendenti.

L'oggettivo calo del contenzioso ordinario e la netta contrazione del contenzioso privilegiato ha permesso l'iscrizione a ruolo di tutti i ricorsi pendenti e la definizione degli stessi nell'arco temporale medio di 12 mesi.

La tipologia delle pretese avanzate dai ricorrenti si può così riassumere:

- richieste di concessione dei c.d. benefici per l'esposizione all'amianto, per il cui accoglimento è necessaria indagine che richiede necessariamente un parere medico legale;

- richieste di ottemperanza di precedenti sentenze favorevoli all'interessato, con particolare riguardo alla determinazione delle somme aggiuntive spettanti al ricorrente e richieste che richiedono, necessariamente, il ricorso ad una CTU contabile;

- sempre in tema di ottemperanza i ricorrenti contestano la legittimità della cd. perequazione costante dei trattamenti pensionistici in essere sotto due diversi profili:

a) modalità della perequazione ordinaria annuale: la Consulta è già stata adita e l'esito del vaglio di costituzionalità potrebbe aprire un ampio contenzioso qualora l'INPS non provveda ad un sollecito adempimento;

b) insufficiente recupero del blocco del regime pensionistico: le pretese dei ricorrenti nascono dalla pronuncia della Corte costituzionale che ha imposto al legislatore l'adeguamento delle c.d. pensioni d'annata. L'entità delle risorse che il governo ha messo a disposizione non ha assolutamente soddisfatto gli interessati che stanno avanzando, mediante ricorsi collettivi di non facile gestione informatica, questioni di legittimità costituzionale che potrebbero portare, qualora accolte dalla Consulta, ad un incremento del contenzioso difficilmente quantificabile.

Sono invece diminuite le azioni di recupero, in parte per il calo fisiologico del numero dei pensionamenti ed in parte per una migliore gestione informatizzata delle partite pensionistiche che permette all'istituto previdenziale di arrivare alla determinazione del trattamento pensionistico in termini accettabili. In stretta connessione con la azioni di recupero intentate, l'INPS rivolge istanza di rivalsa nei confronti delle amministrazioni (cui appartenevano i pensionati) che avrebbero colpevolmente ritardato

la definizione del trattamento definitivo. Al riguardo dopo un primo orientamento giurisprudenziale che negava la giurisdizione su tale rivalsa, le Sezioni di appello hanno mutato indirizzo ammettendo l'azione di rivalsa purché oggetto di una autonoma domanda e non di una eccezione subordinata, inaudita altera parte.

Pervengono ancora richieste di trattamento privilegiato a favore dei c.d. perseguitati politici e razziali, fondate sulla giurisprudenza delle SS.RR. che ha esteso il concetto di danno morale patito, il quale prescinde, a certe condizioni, dai meri danni fisici.

Si è poi rilevato che le Sezioni centrali d'appello stanno rinviando fascicoli pensionistici alla luce di nuovi orientamenti in sede di appello che non erano conosciuti al momento del deposito della sentenza di primo grado (in particolare il concetto di buona fede, la necessità di approfondita verifica delle contro argomentazioni sanitarie del ricorrente, l'accertamento della inabilità sempre e comunque in via diretta e non presuntiva).

Si può infine evidenziare che permangono un numero non indifferente, pari circa al 30% della giacenza, di istruttorie sanitarie in fase di definizione (per le quali gli avvocati richiedono spesso di superare il binomio CML ed UML, non ritenuti sufficientemente "neutrali", ipotizzando il ricorso ai collegi medici delle ASL i quali non solo hanno tempi operativi ben più lunghi ma a volte mettono in evidenza che si prestano a tali valutazioni mediche solo in via collaborativa, mancando un presupposto cogente di legge).

Il programma per l'anno 2016

Anche per il corrente anno il programma prevede nella materia della responsabilità amministrativa e contabile due

udienze mensili che sono state già fissate fino al mese di dicembre. Sono stati già formati i ruoli fino al mese di ottobre, con l'inserimento di tutti gli atti di citazione finora depositati sul presupposto che il numero dei magistrati rimanga almeno invariato.

Per quanto attiene ai giudizi di conto il programma per il 2016 che tiene conto del personale amministrativo disponibile, prevede il completamento delle istruttorie avviate lo scorso anno, l'esame del maggior numero possibile di conti dei concessionari della riscossione degli enti locali e di quelli depositati a seguito di giudizi per resa di conto.

Come avvenuto finora il Presidente continuerà ad esaminare personalmente i conti giacenti per i quali è decorso il quinquennio dal deposito per dichiararne l'estinzione con provvedimento presidenziale ed a coordinare l'attività dei magistrati e del personale di revisione.

Precondizioni per l'effettiva realizzazione del programma sono l'assegnazione alla Sezione di altri magistrati a tempo pieno, il riordino dell'archivio e la restituzione alle amministrazioni della documentazione dei giudizi estinti, attività di pertinenza di personale di qualifica inesistente presso la Sezione e per la quale non potrebbe comunque essere utilizzato il personale in servizio senza paralizzare l'attività della segreteria della Sezione e l'attività di revisione dei conti giudiziali.

Per i ricorsi in materia di pensioni i magistrati che svolgono le funzioni di giudice unico delle pensioni hanno già provveduto alla predisposizione del calendario delle udienze. I nuovi ricorsi vengono assegnati mensilmente ai giudici che provvedono alla formazione dei ruoli di udienza.

Conclusioni

Avviandomi a concludere non posso non rilevare che i risultati raggiunti nel 2015 devono considerarsi particolarmente buoni, considerata la scarsità delle risorse umane a disposizione, non solo dal punto di vista quantitativo, ma anche qualitativo e non solo per i giudizi di responsabilità ma anche per i giudizi di conto e i giudizi in materia di pensioni.

Il merito va ascritto ai due magistrati, Carlo Greco e Angelo Bax che hanno sopportato un carico ben pesante, ma anche ai magistrati assegnati in via aggiuntiva Amedeo Federici e Adriano Gribaudo che hanno lavorato e lavorano intensamente per questa Sezione giurisdizionale.

Nel ringraziare i magistrati per la collaborazione prestata non posso non ricordare che al raggiungimento dei risultati esposti ha contribuito in modo determinante tutto il personale amministrativo che ha curato le procedure per l'eliminazione dei vecchi ricorsi in materia di pensioni di guerra, dalla ricerca degli eredi alla predisposizione dei decreti di estinzione, che ha curato l'istruttoria e la revisione dei numerosi conti giudiziali iscritti a ruolo d'udienza ed ha nello stesso tempo fatto fronte al maggior lavoro della segreteria in conseguenza del maggior numero di giudizi celebrati e della pubblicazione di un maggior numero di sentenze, ordinanze e decreti.

A tutti va un sentito ringraziamento per il grande impegno e l'entusiasmo con cui hanno affrontato il maggior lavoro per il regolare esercizio delle funzioni giurisdizionali, con la consueta elevata professionalità e senso del dovere.

Ai risultati raggiunti hanno contribuito anche gli Avvocati delle parti private e degli Enti previdenziali che ringrazio per il valido contributo dato all'amministrazione della giustizia contabile

con grande professionalità ed attenzione.

Desidero poi ringraziare anche coloro che hanno reso possibile e contribuito al regolare svolgimento dell'attività giudiziaria: l'Arma dei Carabinieri, il Corpo della Guardia di Finanza e le Amministrazioni pubbliche.

Infine, un sentito ringraziamento va ai giornalisti per l'interesse dimostrato per questo organo giudiziario, non solo in questa occasione, ma anche con la frequente presenza alle udienze e con la diffusione della conoscenza dell'attività giurisdizionale della Corte dei conti, e dei suoi risultati, presso la collettività.

TABELLA A

GIUDIZI DI RESPONSABILITA' E DI CONTO

ANNO 2015

GIUDIZI	Pendenti al 1/1/2015	Pervenuti	Definiti	Pendenti al 31/12/2015
responsabilità	104	86	70	120
conto	49	167	32	184
istanza di parte		5	4	1
resa di conto	10		1	9
TOTALE	163	258	107	314

ANNO 2014

GIUDIZI	Pendenti al 1/1/2014	Pervenuti	Definiti	Pendenti al 31/12/2014
responsabilità	80	87	63	104
conto	23	47	21	49
istanza di parte	1	1	2	0
resa di conto	25	2	17	10
TOTALE	129	137	103	163

AMMONTARE CONDANNE 2014		AMMONTARE CONDANNE 2015	
Responsabilità amministrativa	€. 2.228.513,57	Responsabilità amministrativa	€. 36.164.006,76
Responsabilità contabile	€ 193.679,09	Responsabilità contabile	€ 225.089,06
TOTALE	€ 2.422.192,66	TOTALE	€ 36.389.095,82

TABELLA B

CONTI GIUDIZIALI ANNO 2015														
CONTI	PENDENTI INIZIALI	NUOVI CONTI INTRODOTTI	TOTALE CARICO	CONTI DEFERITI A GIUDIZIO DELLA SEZIONE	RELAZIONI DEL MAGISTRATO	SENT.	ORD.	DECRETI PRES. APPR. EST. CONTI	DEFINITI CON SENTENZA (N. CONTI)	ALTRA MODALITA' PROC. MONITORI (N. CONTI)	APPROVATI CON DECRETO (N. CONTI)	DICHIARATI ESTINTI (N.CONTI)	TOTALE DEI CONTI DEFINITI	RIMANENZA CONTI DA DEFINIRE
CONTI GIUDIZIALI ERARIALI	7274	276	7550		615	1		926	6			1295	1301	6249
CONTI DEGLI ENTI LOCALI	29546	6806	36352	2539	1013	29	101	535	128	8	33	3662	3831	32521
CONTI DELLE A.S.L.	27	229	256		1									256
TOTALE	36847	7311	44158	2539	1629	30	101	1461	134	8	33	4957	5132	39026

GIUDIZI PER RESA DI CONTO				
GIUDIZI	PENDENTI INIZIALI	NUOVI INTRODOTTI	DEFINITI	CONTI RESI
RESA DI CONTO	10	0	1	0

CONTI GIUDIZIALI ANNO 2014														
CONTI	PENDENTI INIZIALI	NUOVI CONTI INTRODOTTI	TOTALE CARICO	CONTI DEFERITI A GIUDIZIO DELLA SEZIONE	RELAZIONI DEL MAGISTRATO	SENT.	ORD.	DECRETI PRES. APPROV. CONTI	DEFINITI CON SENTENZA (N. CONTI)	ALTRA MODALITA' PROC. MONITORI (N. CONTI)	APPROVATI CON DECRETO (N. CONTI)	DICHIARATI ESTINTI (N.CONTI)	TOTALE DEI CONTI DEFINITI	RIMANENZA CONTI DA DEFINIRE
CONTI GIUDIZIALI ERARIALI	7929	412	8341	0	719	0	1	438	3	0	0	1064	1067	7274
CONTI DEGLI ENTI LOCALI	25591	7657	33248	763	450	17	5	372	54	6	90	3552	3702	29546
CONTI DELLE A.S.L.	23	4	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27
TOTALE	33543	8073	41616	763	1169	17	6	810	57	6	90	4616	4769	36847

GIUDIZI PER RESA DI CONTO 2014				
GIUDIZI	PENDENTI INIZIALI	NUOVI INTRODOTTI	DEFINITI CON DECRETO	CONTI RESI
RESA DI CONTO	25	6	21	465

TABELLA C

GIUDIZI PENSIONISTICI - ANNO 2015

	Pendenti iniziali	Introdotti	Totale carico	in udienza	Discussi	Accoglimento + parziale accoglimento	Rigetto	Definiti con sentenze	Decreti di estinzione	Definiti con altro	Totale definiti	Pendenti finali	Ordinanze istruttorie	Altre Ordinanze	Sentenze e ordinanze in corso di deposito
Civ. e Mil.	244	101	345	215	199	60	62	122	0	16	138	207	29	0	12
Guerra	18	13	31	10	7	3	5	8	0	1	9	22	4	0	1
Totale	262	114	376	225	206	63	67	130	0	17	147	229	33	0	13
interrotti ante L. n. 205/2000	3.233	0	3.233	121	92	7	24	31	3.105	0	3.136	97	40	0	11
Totale	3.495	114	3.609	346	298	70	91	161	3.105	17	3.283	326	73	0	24

	Pendenti iniziali	Introdotti	totale carico	in udienza	Discussi	Accoglimento + parziale accoglimento	Rigetto	Definiti con sentenze	Decreti di estinzione	Definiti con altro	Totale definiti	Pendenti finali	Ordinanze istruttorie	Altre Ordinanze	Sentenze e ordinanze in corso di deposito
Civ. e Mil.	209	163	372	253	214	74	46	126	1	1	128	244	81	10	4
Guerra	32	18	50	33	26	2	10	12	0	20	32	18	10	1	0
Totale	241	181	422	286	240	76	56	138	1	21	160	262	91	11	4
interrotti ante L. n. 205/2000	178	3.762	3.940	53	39	5	24	29	620	0	649	3.233	15	0	0
Totale	419	3.943	4.362	339	279	81	80	167	621	21	809	3.495	106	11	4

VARIAZIONI PERCENTUALI ATTIVITA' SVOLTA

	Anno 2014	Anno 2015	produzione
Magistrati in servizio	3	2	
GIUDIZI DI RESPONSABILITA'			
sentenze	51	62	+21,56%
giudizi definiti	63	70	+11,11%
ammontare condanne	2.228.513,57	36.164.006,76	+1522%
GIUDIZI DI CONTO			
deferiti	763	2539	+232,76%
sentenze	17	30	+76,47%
conti definiti	4769	5132	+7,61%
ammontare condanne	193.679,09	225.089,06	+16,21%

	Anno 2012	Anno 2015	produzione
Magistrati in servizio	5	2	
SENTENZE			
responsabilità	80	62	-22,5%
conto	11	30	+172,72%
Totale sentenze	91	92	+1,09%
AMMONTARE CONDANNE			
responsabilità	6.551.996,63	36.164.006,76	+451%
conto	3.682,88	225.089,06	+6013%
CONTI GIUDIZIALI			
definiti	2277	5132	+125,38%

	Anno 2011	Anno 2015	produzione
Magistrati in servizio	5	2	
SENTENZE			
responsabilità	57	62	+8,77%
conto	2	30	+1400%
Totale sentenze	59	92	+55,93%
AMMONTARE CONDANNE			
responsabilità	4.497.516,96	36.164.006,76	+704%
conto	932,55	225.089,06	+24.051%
CONTI GIUDIZIALI			
definiti	2123	5132	+141,73%